

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 78/08

23 ottobre 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-274/05

Commissione / Repubblica ellenica

LA CORTE RITIENE LE NORME GRECHE SUL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI CONTRARIE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

Solo lo Stato membro in cui è stato rilasciato un diploma può verificarne il fondamento

Il diritto comunitario ha attuato un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni¹.

In seguito alle denunce di 37 privati, la Commissione ha introdotto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento nei confronti della Grecia per la mancata conformità di diversi aspetti della normativa nazionale con la direttiva comunitaria.

La Commissione contesta innanzitutto alla Grecia il fatto che essa rifiuta sistematicamente di riconoscere i **diplomi conseguiti in esito a formazioni svolte sulla base di «accordi di omologazione»** (detti anche «accordi in franchising»), in forza dei quali una formazione effettuata da un ente privato in Grecia viene omologata da un'autorità di un altro Stato membro che rilascia il diploma, in base ad un previo accordo tra i due istituti.

Al riguardo, la Corte ricorda che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore si fonda sulla fiducia reciproca che gli Stati membri nutrono nelle qualifiche professionali che essi conferiscono. Tale sistema non comporta il riconoscimento di un diploma per il suo valore intrinseco, ma pone una presunzione secondo la quale le qualifiche di un soggetto abilitato all'esercizio di una professione regolamentata in uno Stato membro sono sufficienti per l'esercizio della stessa professione negli altri Stati membri. Spetta alle sole autorità che rilasciano i diplomi verificare, alla luce delle norme applicabili nel loro sistema di formazione professionale, la sussistenza dei requisiti per il loro rilascio e la natura dell'istituto in cui il titolare ha seguito la propria formazione. Per contro, lo Stato membro ospitante non può esaminare su quale fondamento i diplomi sono stati rilasciati.

¹ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16), trasposta nell'ordinamento giuridico greco nel 2000.

La Corte respinge l'approccio della Grecia – consistente nell'applicare le proprie norme (in quanto Stato membro nel quale si è svolta la formazione) –, poiché ciò si risolverebbe nel trattare in modo differente soggetti che abbiano seguito formazioni di qualità equivalente, in funzione dello Stato membro in cui essi hanno svolto la loro formazione. La Corte sottolinea anche che la formazione non deve essere stata necessariamente acquisita in un'università o in un istituto di insegnamento superiore.

La Corte dichiara pertanto che la Grecia, non riconoscendo i diplomi rilasciati dalle competenti autorità di un altro Stato membro a conclusione di formazioni svolte in Grecia nell'ambito di un accordo di omologazione, ha violato le norme comunitarie sul riconoscimento dei diplomi.

Quanto poi alle «**misure di compensazione**», la direttiva - lungi dall'obbligare gli Stati ad un riconoscimento automatico ed incondizionato dei diplomi - consente allo Stato ospitante, in alcuni casi, di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, ove la scelta, in linea di principio, è lasciata a chi richiede il riconoscimento del diploma. La direttiva prevede deroghe a tale principio, ma la Corte afferma che la soppressione, da parte della Grecia, della scelta della misura di compensazione in ipotesi più numerose di quanto non consenta la direttiva viola la direttiva stessa.

Le disposizioni nazionali attribuiscono peraltro **ad un ente specifico² la competenza a verificare, da una parte, se l'istituto nel quale è stata svolta la formazione corrisponde al livello di istruzione superiore**, dall'altra, se il richiedente dispone dell'**esperienza professionale** richiesta nel caso in cui la durata della formazione sia inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Grecia per l'esercizio della stessa professione. La Corte rileva che tale disposizione non è compatibile con la direttiva. Gli elementi che tale ente è chiamato a verificare, infatti, sono già fissati in modo definitivo da attestazioni e documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Infine, la Corte rileva una violazione della direttiva per quanto riguarda, nel settore pubblico, **l'impossibilità di procedere al reinquadramento gerarchico e/o retributivo** di soggetti assunti - in quanto titolari di un diploma rilasciato in un altro Stato membro - ad un livello inferiore a quello che avrebbero potuto pretendere se i loro diplomi fossero stati riconosciuti conformemente alla direttiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: EL, EN, ES, FR, IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recherche&numaff=C-274/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

² Symvoulio Anagnoriseos Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis o «Saeitte» (Consiglio responsabile del riconoscimento dell'equipollenza professionale dei diplomi di istruzione superiore).